

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**COPIA** 

# **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 167 DEL 17		5
CENNAIO 2025 DEL TAD CATANIA DI ESECUZIONE DEL	N.	3
GENNAIO 2025 DEL TAR CATANIA DI ESECUZIONE DEI	<b>DE</b>	18/02/2025
GIUDICATI RELATIVI A N. 7 DECRETI INGIUNTIVI NON OPPOSTI,		10/02/2025
EMESSI IN FAVORE DELLA SIDOTI COSTRUZIONI SRL E NEI		
CONFRONTI DEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA -		
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI		
DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E		
S.M.I.		

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto, del mese di febbraio, dalle ore 17:00 alle ore 18:50, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Briguglio Letterio	X	
2) Arena Salvatore	X	
3) Cannistraci Simona	X	
4) Di Blasi Maria Luisa		X
5) Arria Andrea	X	
6) Parisi Pietro Maria	Х	
7) Italiano Caterina	X	
8) Basile Sonia	Х	
9) Briguglio Tindaro	Х	
10)Briguglio Mario	X	
Totali	9	1

Consiglieri assegnati n°10 – Consiglieri in carica n°10

Consiglieri presenti n° 9, assenti n°01.

Assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Comunale Dott.Briguglio Letterio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Minissale Giuseppina.

Partecipano per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella, Il Vice Sindaco Domenico Cifalà e l'Assessore Dott. Antonio Carbone.

Partecipano il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott.ssa Antonella Bongiorno, il Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali, il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Giuseppe Morabito e il Responsabile dell'ufficio tributi Dott.ssa Giovanna Briguglio.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Briguglio Letterio dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Esecuzione della sentenza n.167 del 17 gennaio 2025 del Tar Catania di esecuzione dei giudicati relativi a n. 7 decreti ingiuntivi non opposti, emessi in favore della Sidoti Costruzioni srl e nei confronti del Comune di Scaletta Zanclea – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.".

Di seguito il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco affermando che si tratta di un debito risalente a parecchi anni fa.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro affermando che infatti nella proposta si parla di curatela per significare il dilatarsi enorme dei tempi.

Interviene il capogruppo di minoranza Dott. Briguglio Mario affermando che si tratta di vicende che prima o poi si devono chiudere.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 9 - VOTI FAVOREVOLI N. 6- VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 3 (Briguglio Mario, Briguglio Tindaro e Basile Sonia)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

**FATTO PRESENTE** che sulla presente proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti:

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Esecuzione della sentenza n.167 del 17 gennaio 2025 del Tar Catania di esecuzione dei giudicati relativi a n. 7 decreti ingiuntivi non opposti, emessi in favore della Sidoti Costruzioni srl e nei confronti del Comune di Scaletta Zanclea – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.".

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 9 - VOTI FAVOREVOLI N. 6- VOTI CONTRARI N.0 - ASTENUTI N.3 (Briguglio Mario, Briguglio Tindaro e Basile Sonia)

# IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

# **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 – comma 2 – della L.R. 44/1991.



## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono: 090 - 9596711 Fax: 090 - 951239

P. I. 00393920830 email – info@comunescalettazanclea.it

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

N° 9 DEL 07/02/2025

Presentata dall' Assessore: Dott.

Antonio Carbone

Responsabile Area Servizi Generali ed

Istituzionali: Maria Micalizzi

OGGETTO: Esecuzione della sentenza n. 167 del 17 gennaio 2025 del Tar Catania di esecuzione dei giudicati relativi a n. 7 decreti ingiuntivi non opposti, emessi in favore della Sidoti Costruzioni srl e nei confronti del Comune di Scaletta Zanclea - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

#### Premesso che:

1)con **D.I. n. 296/2011**, il Tribunale di Messina ha ingiunto al Comune di Scaletta Zanclea il pagamento in favore della Sidoti Costruzioni s.r.l. della somma di Euro **5.927,31** oltre i successivi interessi moratori nella misura accertata annualmente con Decreto dei Ministri per il Tesoro e per i Lavori Pubblici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 DPR 1063/1962 ed art. 4 L. 741/1981, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 626,00, di cui €101,50 per spese, € 352,00 per diritti di procuratore ed € 172,50 per onorario di avvocato, oltre spese ex art. 14 Legge Nazionale Forense, nonché Cpa e Iva; il predetto D.I. non è stato opposto;

2)con **D.I. n. 1657/2010** il Tribunale di Messina ha ingiunto al Comune di Scaletta Zanclea il pagamento in favore della Sidoti Costruzioni s.r.l. della somma di Euro **7.227,83** oltre i successivi interessi moratori nella misura accertata annualmente con Decreto dei Ministri per il Tesoro e per i Lavori Pubblici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 DPR 1063/1962 ed art. 4 L. 741/1981, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in € 101,50 per spese, € 352,00 per diritti di procuratore ed € 174,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali al 12,5%, IVA e cassa; il predetto D.I. non è stato opposto;

3)Con **D.I. n. 1621/2010**, il Tribunale di Messina, ha ingiunto al Comune di Scaletta Zanclea il pagamento in favore della Sidoti Costruzioni s.r.l. della somma di Euro **5.551,65** oltre i successivi interessi moratori nella misura accertata annualmente con Decreto dei Ministri per il Tesoro e per i Lavori Pubblici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 DPR 1063/1962 ed art. 4 L. 741/1981, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 637,44 in esse comprese € 101,50 per spese, € 352,00 per diritti di procuratore ed € 173,94 per onorario di avvocato, oltre spese ex art. 15 Legge Nazionale forense, nonché le successive come per legge; il predetto D.I. non è stato opposto;

- 4)con **D.I. n. 1576/2010**, il Tribunale di Messina ha ingiunto al Comune di Scaletta Zanclea il pagamento in favore della Sidoti Costruzioni s.r.l. della somma di Euro **7.536,20**, oltre gli interessi nella misura indicata in ricorso dalla data della domanda e fino al soddisfo, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 627,44 in esse comprese € 102,50 per spese, € 352,00 per diritti di procuratore ed € 173,94 per onorario di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA; il predetto D.I. non è stato opposto;
- 5)Con **D.I. n. 131/2010** il Giudice di Pace di Alì Terme ha ingiunto al Comune di Scaletta Zanclea il pagamento in favore della Sidoti Costruzioni s.r.l. della somma di Euro **1.825,95**, oltre gli interessi legali dalla data della domanda e fino al soddisfo, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 392,00, in esse comprese € 42,00 per spese, € 200,00 per diritti di procuratore ed € 150,00 per onorario di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge; il predetto D.I. non è stato opposto;
- 6)Con **D.I. n. 133/2010** il Giudice di Pace di Alì Terme ha ingiunto al Comune di Scaletta Zanclea il pagamento in favore della Sidoti Costruzioni s.r.I. della somma di Euro **1.549,30**, oltre gli interessi legali dalla data della domanda e fino al soddisfo, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 392,00 in esse comprese € 42,00 per spese, € 200,00 per diritti di procuratore ed € 150,00 per onorario di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge; il predetto D.I. non è stato opposto;
- 7)Con **D.I. n. 1634/2010**, il Tribunale di Messina, ha ingiunto al Comune di Scaletta Zanclea il pagamento in favore della Sidoti Costruzioni s.r.l. della somma di Euro **6.144,28** oltre interessi nella misura e decorrenza come richiesti in ricorso, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 609,00 in esse comprese € 107,00 per spese, € 352,00 per diritti di procuratore ed € 150,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali nella misura del 12,5%, nonché le successive come per legge; il predetto D.I. non è stato opposto;

# Visto che:

- con deliberazione Consiliare n.18 del 26.05.20215 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Scaletta Zanclea;
- -con D.P.R. del 29 ottobre 2015 veniva nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Scaletta Zanclea;
- -con nota n. prot. 705 del 5 febbraio 2019 (rubricata "Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ex art. 258 D.lgs. 267/2000") il predetto O.S.L., dopo aver "[...] accertato che il credito vantato alla data del 31/12/2014 nei confronti del Comune di Scaletta Zanclea è pari ad € 32.901,00 [...] ", proponeva ex art. 258 D.lgs. 267/2000 alla Curatela del Fallimento Sidoti Costruzioni srl "[...] in via transattiva e non negoziabile [...] " il pronto pagamento di € 13.160,40, pari al 40% dell'importo richiesto, a tacitazione della pretesa e con rinuncia ad ogni altra azione per il recupero del suddetto credito;
- -la Curatela, tuttavia, non accettava la proposta transattiva, significando altresì con pec del 12 febbraio 2019 che il credito vantato dalla Curatela ammontasse alla maggior somma di € 51.478,33; -con deliberazione dell'O.S.L. n. 30 del 4 giugno 2021 veniva disposto l'accantonamento di € 13.160,40 pari al 40% del credito ammesso alla massa passiva e di includere il suddetto debito nell'elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
- -con deliberazione dell'O.S.L. n. 4 del 16 aprile 2021 veniva infine approvato definitivamente l'elenco dei debiti da ricondurre al Comune rientranti nella procedura straordinaria di liquidazione;

#### Considerato che:

- -a seguito di ricorso (recante numero di R.G. 1981/2024) della Curatela del Fallimento Sidoti Costruzioni srl per l'esecuzione dei giudicati nascenti dai decreti ingiuntivi sopra indicati, in data 17 gennaio 2025 è stata pubblicata la sentenza n. 167 del Tar Catania, con la quale:
- -è stato ordinato al Comune di Scaletta Zanclea di dare esecuzione ai decreti ingiuntivi predetti, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore;
- a) è stato nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza del Comune;
- b) il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, disponendo che rimangono a carico della parte soccombente anche gli oneri derivanti dall'eventuale insediamento del commissario "ad acta";
- c) la predetta sentenza del Tar Catania è stata comunicata al Comune di Scaletta Zanclea e detta comunicazione è stata acclarata al protocollo generale dell'Ente al n.564 del 20 gennaio 2025;

-con nota n. prot. 808 del 28 gennaio 2025 il Comune di Scaletta Zanclea, premettendo di voler tempestivamente eseguire i giudicati nascenti dai 7 decreti ingiuntivi sopra indicati, invitava il legale della Curatela al fine di agevolare l'attività del Comune volta all'esecuzione del giudicato a formulare un prospetto sulla quantificazione degli interessi e di ogni altra voce di pagamento; -il legale in data 07.02.2025 prot. n. 1173 ha riscontrato la nota predetta;

**Preso atto** della suddetta nota dell'Avv. Calpona Benedetto, con la quale ha trasmesso il prospetto riepilogativo delle somme dovute dal comune di Scaletta Zanclea alla Curatela del Fallimento della Sidoti Costruzioni pari ad € 65.088,03, in relazione al giudizio per l'esecuzione del giudicato iscritto al n. 1981/2024 RG TARS CT definito con sentenza n. 167/2025;

**Ritenuto** che i decreti ingiuntivi sorgono dall'esecuzione di contratti di appalto stipulati decenni orsono e non è possibile ricostruire con chiarezza le ragioni sia del mancato tempestivo pagamento, sia della mancata costituzione in giudizio del Comune di Scaletta Zanclea (precisandosi comunque che i decreti ingiuntivi sono stati emessi in un periodo a ridosso della tragedia dell'1 ottobre 2009, che ha anche affossato l'Ente sul piano economico-finanziario);

# Atteso che:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base al quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

**Visto** l'art. 194 "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*" del D.lgs. 267/2000, che prevede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare per le seguenti tipologie di spese:

a)sentenze esecutive;

b)copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c)ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d)procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e)l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**Ritenuto** necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 32.187,03 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. per "sentenze esecutive" (da intendersi in senso estensivo e sostanziale come qualsivoglia provvedimento giurisdizionale avente carattere di esecutività);

# Considerato che:

- la Corte dei Conti ha precisato che ilo riconoscimento del debito con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli Amministratori o dei funzionari;
- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;

Considerato altresì che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 27 del 21.11.2019 con la quale è stato chiarito che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento; in particolare viene precisato che l'art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate, ma anzi prevede un regime indifferenziato, disponendo per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare; peraltro la Sezione specifica che il paragrafo 9 punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta", sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili" e di qui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento;

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Valle d'Aosta – n. 7/2022, depositata il 9 maggio 2022, con la quale è stato ricordato che ai sensi dell'art. 194, comma 2, lett. a) del Tuel gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra le altre casistiche previste dall'articolo, anche dalle sentenze esecutive, fattispecie che presenta la peculiarità di non comportare alcun margine di discrezionalità in capo all'Organo consiliare nel valutare, l'anno della regolarizzazione e il *quantum* del debito, poiché l'entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall'autorità giudiziaria;

**Considerato** che a seguito degli accertamenti contabili eseguiti con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria la somma di € 32.187,03 non trova sufficiente capienza nel capitolo dei debiti fuori bilancio annualità 2025 del bilancio di previsione 2024/2026;

# Considerato che:

-il Ministro dell'Interno, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali nella seduta del 18 dicembre 2024 e, previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto del 24.12.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 02 del 03/01/2025, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

-pertanto, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, introdotto dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011, gli Enti, essendo autorizzato l'esercizio provvisorio, gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese suddette per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

**Dato atto** che la spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento rientra tra quelle obbligatorie in quanto derivanti da sentenza esecutiva;

**Visto** il bilancio di previsione 2025/2027 in corso di approvazione;

**Considerato** che la precedente giurisprudenza della Corte dei Conti era orientata al riconoscimento dei debiti fuori bilancio soltanto dopo l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che successivamente con deliberazione n.18/2016/PAR la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia, tenendo conto della modifica legislativa dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000 ha statuito che, risolta legislativamente in senso favorevole l'ammissibilità di disporre pagamenti per le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi durante l'esercizio provvisorio, ne deriva la possibilità che – per tali aspetti specifici – tale evenienza avvenga tramite l'adozione del necessario provvedimento formale di riconoscimento del debito;

**Tenuto conto**, pertanto, delle valutazioni fatte dalla Corte dei Conti nella succitata deliberazione n.18/2016 relativamente al riconoscimento durante l'esercizio provvisorio dei debiti fuori bilancio rientranti esclusivamente nella categoria di cui all'art. 194 lett. a) e d) del D.lgs. 267/2000;

**Dato atto** che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011) dispone che, nel caso in cui il riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

**Considerato** che il debito complessivamente ammonta ad € 65.088,03 è così scomponibile:

- € 32.187,03 vanno riconosciuti e finanziati come debito fuori bilancio;
- € 32.901,00 somma del credito ammesso alla massa passiva di cui:
  - € 13,160,40 somma accantonata presso la Tesoreria Comunale pari al 40% del credito ammesso alla Massa Passiva dell'OSL;

**Fatto presente** che l'importo di € 51.927,63 (determinato dalla differenza tra la somma complessiva del debito dovuto di € 65.088,03 e la somma accantonata presso la Tesoreria Comunale pari al 40% del credito ammesso alla Massa Passiva dell'OSL pari ad € 13.160,40) trova copertura nell'approvando bilancio 2025/2027;

**Visto** l'art. 23 comma 5 della Legge 289/2002 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 sono trasmessi al Revisore dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Fatto presente che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Revisore dei Conti;

**Acquisiti** il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano,

# Di precisare che:

il debito complessivo del Comune di Scaletta Zanclea nei confronti della Curatela del fallimento della Sidoti Costruzioni s.r.l. in liquidazione per i summenzionati decreti ingiuntivi è pari ad € 65.088.03 è così scomponibili:

- € 32.187,03 vanno riconosciuti e finanziati come debito fuori bilancio;
- € 32.901,00 somma del credito ammesso alla massa passiva di cui:
  - € 13,160,40 somma accantonata presso la Tesoreria Comunale pari al 40% del credito ammesso alla Massa Passiva dell'OSL;

**Di riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 32.187,03, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza n. 167 del 17 gennaio 2025 del Tar Catania di esecuzione dei giudicati formatisi a seguito della mancata opposizione ai summenzionati decreti ingiuntivi, tutti resi in favore della Sidoti Costruzioni srl e contro il Comune di Scaletta Zanclea, riservandosi l'adozione di successivi provvedimenti in esito alle procedure giudiziarie in corso, anche mediante eventuale azione di ripetizione;

**Fatto presente** che l'importo di € 51.927,63 (determinato dalla differenza tra la somma complessiva del debito dovuto di € 65.088,03 e la somma accantonata presso la Tesoreria Comunale pari al 40% del credito ammesso alla Massa Passiva dell'OSL pari ad € 13.160,40) trova copertura nell'approvando bilancio 2025/2027;

**Di procedere** ai conseguenti atti gestionali tramite il Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali;

**Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria affinché ponga in essere tutti gli atti conseguenti, necessari alla liquidazione;

**Di dare atto** che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 comma 5 della L. n. 289/2002;

- **Di rendere** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

Il Proponente

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2025

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

# IL PRESIDENTE **F.to Briguglio Letterio**

IL CONSIGLIERE ANZIANO Sig.ra Simona Cannistraci II SEGRETARIO COMUNALE

F.to

# F.to **Dott.ssa Minissale Giuseppina**

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO						
	Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal Reg n					
Dall	a Residenza Comunale, lì					
1 .	addetto alla pubblicazione II Segretario Comunale II.					
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 21/02/2025 al 08/03/2025						
Dalla Residenza Comunale, li						
	Il Segretario Comunale F.toDott.ssa Minissale Giuseppina					
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'						
II Se	egretario Comunale, certifica:					
	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.					
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.					

II Segretario Comunale F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina



# Comune di Scaletta Zanclea

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

## PER LA PROPOSTA N. 9 DEL 07/02/2025

# **CON OGGETTO**

Esecuzione della sentenza n. 167 del 17 gennaio 2025 del Tar Catania di esecuzione dei giudicati relativi a n. 7 decreti ingiuntivi non opposti, emessi in favore della Sidoti Costruzioni srl e nei confronti del Comune di Scaletta Zanclea - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

#### **ESPRIME**

parere <u>Favorevole</u> in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Scaletta Zanclea 07/02/2025

IL Responsabile dell'Area

Micalizzi Maria



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

### PER LA PROPOSTA N. 9 DEL 07/02/2025

#### CON OGGETTO

Esecuzione della sentenza n. 167 del 17 gennaio 2025 del Tar Catania di esecuzione dei giudicati relativi a n. 7 decreti ingiuntivi non opposti, emessi in favore della Sidoti Costruzioni srl e nei confronti del Comune di Scaletta Zanclea - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

# Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

#### **ESPRIME**

**parere** Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

# **ATTESTA**

Che l'approvazione del presente provvedimento \_x\_ comporta \_\_ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Anno Imp / Sub Codice Capitolo Importo €

Scaletta Zanclea, 07/02/2025

II Responsabile dell'Area Dott.ssa Antonella Bongiorno



# Città Metropolitana di Messina

## Il Revisore Unico

Al Signor Sindaco Dott. Gianfranco Moschella

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale Dott.ssa Giuseppina Minissale

Al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Antonella Bongiorno

#### Verbale n. 4/2025 del 11/02/2025

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione n. 9 del 07-02-2025 da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto "ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 167 DEL 17 GENNAIO 2025 DEL TAR CATANIA DI ESECUZIONE DEI GIUDICATI RELATIVI A N. 7 DECRETI INGIUNTIVI NON OPPOSTI, EMESSI IN FAVORE DELLA SIDOTI COSTRUZIONI SRL E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.",

# Visti:

- l'art.191 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della coperturafinanziaria;
- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;
- l'art. 239, primo comma lett. b) n.6 del Tuel, il quale prevede il parere dell'Organo di Revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuoribilancio;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

Esaminata la proposta di deliberazione n. 9 del 07-02-2025, con i relativi allegati, da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto "ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 167 DEL 17 GENNAIO 2025 DEL TAR CATANIA DI ESECUZIONE DEI GIUDICATI RELATIVI A N. 7 DECRETI INGIUNTIVI NON OPPOSTI, EMESSI IN FAVORE DELLA SIDOTI COSTRUZIONI E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA -

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 - LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I."

#### **Premesso**

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 26.05.2015 ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Scaletta Zanclea;

Che con D.P.R. del 29 ottobre 2015 veniva nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione del comune di Scaletta Zanclea;

Che l'OSL con nota prot. N.705 del 5 febbraio, accertato il credito vantato dalla curatela del fallimento Sidoti Costruzioni srl, proponeva a quest'ultima in via transattiva e non negoziabile il pronto pagamento di euro 13.160,40 pari al 40% del credito ammesso alla massa passiva ammontante a euro 32.901,00;

Che la Curatela del Fallimento Sidoti Costruzioni srl ha formalizato il rifiuto della transazione proposta con pec del 12/02/2019, avviando così un contenzioso che produrrà la emanazione di n. 7 decreti ingiuntivi dettagliatamente riportati in narrativa e qui richiamati per farne parte integrante.

Che l'OSL con deliberazione n. 30 del 4/06/2021 ha disposto l'accantonamento di euro 13.160,40 pari al 40% del credito ammesso alla massa passiva e di includere il suddetto debito nell'elenco da allegare al piano di estinzione della stessa.

**Preso atto** che dalla predetta disamina è emersa l'esistenza dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui alla lettera "A" - Sentenze esecutive - e precisamente:

- ✓ A seguito di ricorso (recante numero di R.G. 1981/2024/2024) della Curatela del Fallimento Sidoti Costruzioni srl per l'esecuzione del giudicati nascenti dai decreti ingiuntivi sopra richiamati, in data 17 gennaio 2025 è stata pubblicata la sentenza n.167 del Tar Catania con la quale è stato ordinato al Comune di Scaletta Zanclea a dare esecuzione ai decreti ingiuntivi predetti entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa.
- ✓ La Curatela del Fallimento Sidoti Costruzioni srl a mezzo del proprio legale Avv. Colpona Benedetto in data 07/02/2025 (prot. N. 1173), ha fatto pervenite l'ammontare complessivo dovuto dal Comune di Scaletta Zanclea di euro 65.088,03;
- ✓ Pertanto della suddetta somma di euro 65.088,03 vanno riconosciuti come debito fuori bilancio euro 32.187,03 poichè la differenza di euro 32.901,00 e stata già riconosciuta dall'O.S.L. e inserita nell'elenco di estinzione della massa passiva approvata dallo stesso.

**Dato atto** che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194, comma 1 del TUEL, osservando che, nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, in quanto già è stata verificata in sede giudiziale, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso:

**Dato atto** che il Comune di Scaletta Zanclea non ha ancora approvato il bilancio di previsione annualità 2025-2027;

**Dato atto** che la copertura finanziaria riferita al sopracitato debito è prevista per euro 13.160,40 somma accantonata presso la Tesoreria Comunale e per il rimanente importo di euro 51.927,63 nell'approvando bilancio di previsione 2025-2027.

**Visto e accertato** che è necessario procedere al riconoscimento del suindicato debito fuori bilancio ex-art. 194, comma 1, lettera "A" del D.Lgs. n.267/2000 per euro 32.187,03;

**Tenuto conto** dei parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'area servizi generali e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

### **ESPRIME**

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** all'approvazione della suddetta proposta di deliberazione consiliare n. 9 del 07-02-2025 da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 167 DEL 17 GENNAIO 2025 DEL TAR CATANIA DI ESECUZIONE DEI GIUDICATI RELATIVI A N. 7 DECRETI INGIUNTIVI NON OPPOSTI, EMESSI IN FAVORE DELLA SIDOTI COSTRUZIONI SRL E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 - LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I."

#### **INVITA**

l'Ente ad inviare la documentazione inerente il riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio, alla competente Sezione della Procura della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 23 della Legge n.289/2002 accompagnata da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario Comunale, nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l'insorgere del debito fuori bilancio, con particolare riferimento ad eventuali responsabilità di funzionari o amministratori che con comportamenti omissivi o commissivi abbiano in qualunque modo concorso alla sua concretizzazione, dovendosi quantificare, altresì, la quota di debito per la quale non sussistano i presupposti di utilità per l'ente (spese legali, interessi, maggiori oneri di qualunque specie, ecc.) allegando il mandato di pagamento emesso o, in alternativa, dovrà essere specificato il motivo per il quale non risulti ancora emesso (come richiesto con nota della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana del 15.11.2022).

L'Organo di Revisione Il Revisore Unico Rag. Andrea Ferrante

Firmato digitalmente - D.Lgs. N.82/2005 e SS.MM.II. -